

Legge regionale 19 febbraio 2016 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

Art. 23

(Installazione e adeguamento di ascensori)(1)

1. La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori, nonché di adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti aventi più di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.
2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero dei disabili e delle persone anziane ivi residenti anagraficamente.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019